

Allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 847, in data 7 luglio 2025

PROTOCOLLO D'INTESA

PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO A SEI ANNI, AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017, N. 65

TRA

La Regione autonoma Valle d'Aosta – Assessorato Beni e attività culturali, Sistema educativo e Politiche per le relazioni intergenerazionali, nella persona dell'Assessore Jean-Pierre Guichardaz

E

il Consiglio Permanente degli Enti Locali (CPEL), nella persona del Presidente Alex Micheletto

VISTI:

- la Legge 15 marzo 1997, n. 59, Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regione ed Enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa e in particolare l'art. 21 sull'autonomia delle istituzioni scolastiche e degli istituti educativi;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche;
- la Legge regionale 19 maggio 2006, n. 11, Disciplina del sistema regionale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia;
- il D.M. 254 del 16 novembre 2012, Regolamento recante indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione, a norma dell'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89;
- la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del Sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
- il Protocollo 25 luglio 2015 (Protocollo d'intesa relativo all'individuazione di specifiche misure per armonizzare le disposizioni della legge 13 luglio 2015, n. 107, con il peculiare ordinamento scolastico della Regione);
- gli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, sottoscritta il 25 settembre 2015 e approvata dall'assemblea generale dell'ONU, e in particolare l'Obiettivo 4. Fornire un'educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti;
- il D.Lgs. n. 44 del 3 marzo 2016 Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione autonoma Valle d'Aosta in materia di ordinamento scolastico, art. 4, comma 1;
- la Legge regionale 3 agosto 2016, n. 18, Disposizioni per l'armonizzazione della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), con l'ordinamento scolastico della Valle d'Aosta;
- il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 65, Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n.107;
- la Delibera Consiglio dei Ministri dell'11 dicembre 2017, Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione, di cui all'articolo 8 del decreto

legislativo 13 aprile 2017, n. 65, concernente l'istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni;

- la Delibera Consiglio dei Ministri del 5 ottobre 2021, Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione;
- il Decreto Ministeriale 22 novembre 2021, n. 334, Adozione delle “Linee pedagogiche per il sistema integrato zerosei” di cui all’articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;
- la Nota ministeriale 78 del 20 gennaio 2022, Interventi strategici per la realizzazione del sistema integrato “zerosei”. Indicazioni operative per la formazione del personale;
- il Decreto Ministeriale 43 del 24 febbraio 2022, Adozione degli “Orientamenti nazionali per i servizi educativi per l’infanzia”;
- le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:
 - n. 1564 in data 30 ottobre 2015, Approvazione delle direttive per l’applicazione dell’art. 2, comma 2, lettere b), c), d), e), f), g), h), i), della l.r. 19 maggio 2006, n. 11: “disciplina del sistema regionale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia” e revoca delle dgr 2883/2008 e 2630/2009;
 - n. 167 in data 15 febbraio 2019, Approvazione, ai sensi della l.r. 5/2000, di nuove disposizioni in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività, nonché di accreditamento in ambito sanitario e sociale. Sostituzione degli allegati alle dgr 1108/2016 e 1671/2017;
 - n. 134 in data 12 febbraio 2024, Approvazione ai sensi del D. Lgs. 65/2017 e dello Schema della Deliberazione CDM del 5.10.2021, dei criteri per la programmazione regionale degli interventi per la promozione del Sistema integrato di educazione e istruzione per i bambini di età compresa tra zero e sei anni per il periodo 2024-2025;
- il provvedimento dirigenziale n. 3063 in data 24 maggio 2022, “Approvazione delle schede dei manuali per l’accreditamento istituzionale delle strutture e delle attività in ambito socio-educativo svolte sul territorio regionale da soggetti pubblici e privati ad integrazione del provvedimento dirigenziale n. 7676 in data 21 dicembre 2018.”;
- il decreto 10 febbraio 2023, n. 1884/ss, con cui viene istituito il gruppo di lavoro incaricato dei lavori inerenti al Sistema integrato 0-6, successivamente rinnovato con il decreto 11 novembre 2024, n. 22232/ss

CONSIDERATO CHE:

- l’art. 3 comma 2 del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 65 stabilisce che *le Regioni, d’intesa con gli Uffici scolastici regionali, tenuto conto delle proposte formulate dagli Enti Locali e ferme restando le loro competenze e la loro autonomia, programmano la costituzione di Poli per l’infanzia definendone le modalità di gestione, senza dar luogo ad organismi dotati di autonomia scolastica;*
- l’art. 4 comma 1, lettera f) del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 65 individua tra gli obiettivi strategici, in coerenza con le politiche europee, la formazione in servizio del personale del Sistema integrato di educazione e di istruzione e il coordinamento pedagogico territoriale;
- l’art. 5, comma 1, lettera c) del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 65, prevede che lo Stato promuova *azioni mirate alla formazione del personale del Sistema integrato di educazione e di istruzione, anche nell’ambito del Piano nazionale di formazione di cui all’articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107;*
- l’art. 6, comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 65, stabilisce che le Regioni definiscano *le linee d’intervento regionali per il supporto professionale al personale del Sistema integrato di educazione e di istruzione, per quanto di competenza e in raccordo con il Piano nazionale di formazione di cui alla legge n. 107 del 2015;*
- l’art. 6 comma 1, lettera c) del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 65 stabilisce che le Regioni promuovano *i coordinamenti pedagogici territoriali del Sistema integrato di educazione e di istruzione, d’intesa con gli Uffici scolastici regionali e le rappresentanze degli Enti locali;*
- l’art. 7, comma 1, lettera f) del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 65 prevede che gli Enti Locali promuovano *iniziative di formazione in servizio per tutto il personale del Sistema integrato di*

educazione e di istruzione, in raccordo con il Piano nazionale di formazione di cui alla legge n. 107 del 2015

PRESO ATTO CHE:

- il Sistema integrato di educazione e di istruzione di cui al D.Lgs. n. 65/2017 è costituito dai servizi educativi per l'infanzia, articolati in nidi d'infanzia, nidi aziendali o interaziendali e servizi integrativi per la prima infanzia, come previsto all'art. 1, comma 2 della L.R. 19 Maggio 2006 n. 11, e dalle scuole dell'infanzia regionali e paritarie;
- il medesimo decreto attribuisce alle Regioni il compito di programmare la costituzione dei Poli per l'infanzia, d'intesa con gli Uffici Scolastici Regionali, in Valle d'Aosta la Sovrintendenza agli studi, tenuto conto delle proposte degli Enti Locali, definendone le modalità di gestione, senza dar luogo a organismi dotati di autonomia scolastica, e di promuovere i coordinamenti pedagogici territoriali del Sistema integrato di educazione e di istruzione, d'intesa con la Sovrintendenza agli studi e le rappresentanze degli Enti locali;
- la Regione autonoma Valle d'Aosta, con decreto n. 1884/ss del 10 febbraio 2023 ha attivato il Tavolo tematico sul Sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni, quale luogo di discussione e confronto tra i vari attori istituzionali coinvolti, successivamente rinnovato con decreto 11 novembre 2024, n. 22232/ss;

RITENUTO

di dover integrare il dettato normativo attraverso la definizione di appositi indirizzi operativi, nel rispetto delle prerogative del sistema educativo e di istruzione valdostano, in merito ai seguenti temi:

- costituzione e funzionamento dei Poli per l'infanzia;
- promozione dei coordinamenti pedagogici territoriali e del coordinamento pedagogico regionale, nella prospettiva della costruzione del Sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni in Valle d'Aosta.

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

Art. 1

(Definizioni e oggetto del protocollo)

1. Ai fini del presente Protocollo, sono adottate le seguenti definizioni:

- a) Decreto Legislativo: il decreto legislativo del 13 aprile 2017 n. 65;
- b) CPT: Coordinamento Pedagogico Territoriale;
- c) CPR: Coordinamento Pedagogico Regionale.

2. Le premesse e gli atti richiamati costituiscono parte integrante del presente Protocollo.

3. Le Parti, nel rispetto delle specifiche competenze e nell'ambito della realizzazione del Sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino a sei anni in coerenza con il Decreto Legislativo, con il presente Protocollo definiscono le linee di indirizzo generali:

- per la costituzione e il funzionamento dei Poli per l'infanzia,
- per la promozione del Coordinamento Pedagogico Territoriale e Regionale.

In questo contesto:

- *i Poli per l'infanzia accolgono, in un unico plesso o in edifici vicini, più strutture di educazione e di istruzione per bambine e bambini fino a sei anni di età, nel quadro di uno stesso percorso educativo, in considerazione dell'età e nel rispetto dei tempi e degli stili di apprendimento di ciascuno. I Poli per l'infanzia si caratterizzano quali laboratori permanenti di ricerca, innovazione, partecipazione e apertura al territorio, anche al fine di favorire la massima flessibilità e diversificazione per il miglior utilizzo delle risorse, condividendo servizi generali, spazi collettivi e risorse professionali, così come previsto dall'art. 3, comma 1 del Decreto Legislativo;*
 - *il coordinamento pedagogico territoriale è un organismo stabile nel tempo che comprende e riunisce i coordinatori dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia esistenti su un territorio (statali, comunali, privati, paritari) e costituisce un elemento indispensabile dal punto di vista tecnico-pedagogico della governance locale del sistema integrato svolgendo un ruolo fondamentale nell'espansione e qualificazione dello zero-sei attraverso il confronto professionale collegiale, così come richiamato dalle Linee pedagogiche per il Sistema integrato 0-6.*
4. Il presente Protocollo definisce le modalità per coordinare in maniera integrata la gestione e il funzionamento dei Poli per l'infanzia e il coordinamento pedagogico del Sistema di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni, così come previsto dall'art.3, comma 2 del Decreto Legislativo.

Art. 2

(Finalità del presente Protocollo)

1. Individuare e condividere indirizzi pedagogici ed organizzativi per il funzionamento dei Poli per l'infanzia, rientranti nel Sistema integrato dalla nascita sino ai sei anni, di cui all'art. 3 del Decreto Legislativo, dando atto di mantenerli in coerenza con quelli elaborati a livello Nazionale e rispettando le specificità del sistema educativo 0-3 e 3-6 regionale. Tali indirizzi, funzionali alla stesura di apposita convenzione tra i soggetti attuatori, di cui al successivo art. 3, dovranno illustrare i valori e le finalità pedagogiche a cui si riferisce il progetto educativo, organizzativo e gestionale del Polo per l'infanzia.
2. Definire, a partire dall'attuazione di quanto previsto dalla normativa vigente nazionale e regionale, le funzioni del coordinamento pedagogico territoriale e regionale secondo le specifiche meglio descritte al successivo art. 4.
3. Ribadire l'importanza delle azioni di formazione congiunta per educatori e docenti, così come previsto al successivo art. 5, al fine di implementare il Sistema integrato per l'educazione e l'istruzione dalla nascita sino a 6 anni e sostenere l'attività di innovazione e di ricerca.

Art. 3

(I Poli per l'infanzia)

1. Costituzione dei Poli per l'infanzia
 - a) Il Sindaco del Comune interessato alla costituzione del Polo condivide tale intenzione con i Sindaci degli altri Comuni dell'Unité des Communes, ai fini dell'approvazione di apposita deliberazione da parte della Giunta dell'Unité.
 - b) Ai fini della costituzione del Polo i soggetti attuatori, per il tramite dell'ente locale, ne danno comunicazione formale al CPT e, a seguire, al CPR, per l'espressione del parere, inviando la proposta di convenzione che gli stessi hanno intenzione di sottoscrivere.

- c) La convenzione, siglata tra il dirigente scolastico, o equivalente per le scuole paritarie, l'ente titolare dei servizi educativi e l'ente proprietario dell'immobile, contiene informazioni relative a responsabilità, funzioni e compiti di ciascuno, in conformità con quanto previsto dalla disciplina normativa e amministrativa vigente (in particolare nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR, General Data Protection Regulation, Regolamento UE 2016/679, entrato in vigore in Italia il 25 maggio 2018, per quanto attiene alla parte sulla privacy, e del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).
- d) La costituzione del Polo è inserita nei documenti di programmazione dei servizi educativi e in apposito registro in capo al CPR.
- e) I Poli per l'infanzia così definiti possono essere riconoscibili mediante un'apposita insegna all'esterno dei locali.

2. Indirizzi per la gestione organizzativa dei Poli per l'infanzia

- a) I Poli per l'infanzia accolgono, in un unico plesso o in edifici vicini o contigui, almeno una delle tipologie di servizio educativo per la prima infanzia previste all'art. 1, comma 2 della L.R. 19 Maggio 2006 n. 11 e almeno una scuola dell'infanzia regionale o paritaria. Queste strutture non danno luogo a organismi dotati di autonomia scolastica, né a soggetti distinti dai diversi componenti il Polo, che mantengono la loro singola identità, nell'unitarietà di intenti agita nel Polo. Possono, pertanto, condividere servizi generali, spazi collettivi e risorse professionali, così come previsto dall'art. 3, comma 1 del Decreto Legislativo, nei limiti delle possibilità organizzative dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia coinvolte e nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, e si caratterizzano quali laboratori permanenti di ricerca, innovazione e apertura al territorio assicurando la continuità del percorso educativo e scolastico;
- b) Per quanto attiene alla gestione, i Poli per l'infanzia si riconducono alle forme e modalità previste rispettivamente per i servizi educativi e per le scuole per l'infanzia, così come indicato all'art. 2 del Decreto Legislativo, comma 4 e 5.

3. Indirizzi per la programmazione e la gestione educativa e didattica dei Poli per l'infanzia

- a) Le Parti concordano che il percorso educativo e scolastico delle bambine e dei bambini da 0 a 6 anni prevede una continuità, che prenda in considerazione l'età, i tempi e gli stili di apprendimento di ciascuno, come definito dall'art.3, comma 1, del Decreto Legislativo e in coerenza con quanto previsto nella convenzione di cui all'art. 2, comma 1, del presente Protocollo.
Tale convenzione, unica e comprensiva di tutte quelle valenze organizzative, gestionali, pedagogiche e didattiche che hanno ispirato la sperimentazione, ha una durata triennale, con aggiornamento annuale, e utilizza, a partire dall'anno scolastico/educativo 2026/2027, i modelli di progettazione, monitoraggio e verifica predisposti a seguito dell'attività di ricerca svoltasi, in collaborazione con l'Università della Valle d'Aosta, nell'anno scolastico/educativo 2022/2023, e dell'attività di formazione specifica predisposta a partire dall'anno scolastico/educativo 2024/2025.
- b) Ai fini dell'integrazione tra i servizi educativi e le scuole dell'infanzia coinvolte all'interno del Polo e dell'attuazione di un progetto pedagogico ed educativo di continuità rivolto alle bambine, ai bambini e alle famiglie, i soggetti coinvolti concordano momenti di formazione e di progettazione congiunta tra educatori e docenti e di verifica dell'esperienza realizzata, anche prevedendo iniziative ed esperienze di continuità in relazione alla scuola primaria, come primo passaggio in prospettiva 0-18. Il docente di scuola dell'infanzia assume, in tal modo, un ruolo ponte tra i due segmenti educativi del nido e della scuola primaria.

- c) La costituzione dei Poli è inserita nei documenti di programmazione educativa dei servizi alla prima infanzia e, per quanto attiene alle scelte educative e didattiche relative al Polo, nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) ed è in relazione con il Rapporto di autovalutazione (RAV) delle Istituzioni scolastiche coinvolte.

Ai fini dell'allineamento temporale con il PTOF, il documento può inizialmente configurarsi come annuale o biennale.

4. Risorse professionali

- a) I Poli per l'infanzia, definiti come nel precedente art. 1, prevedono forme di collaborazione tra le risorse professionali; a tal fine potranno essere avviate esperienze professionali condivise tra educatori dei servizi educativi per l'infanzia e docenti della scuola dell'infanzia a seguito di una progettazione comune che, per quanto riguarda la scuola dell'infanzia, dovrà essere approvata dal collegio docenti e quindi inserita nel PTOF e, per quanto riguarda i servizi educativi alla prima infanzia, dovrà essere inserita nelle progettazioni pedagogiche ed educative.
- b) Tali esperienze professionali sono finalizzate alla condivisione e alla costruzione di linguaggi e principi pedagogici comuni e alla realizzazione di esperienze condivise tra le bambine e i bambini dei servizi educativi e le bambine e i bambini della scuola dell'infanzia.
- c) Le risorse professionali all'interno del Polo per l'infanzia interagiscono e collaborano, nel rispetto delle peculiarità, identità e modelli organizzativi di ciascun servizio coinvolto. Il rapporto tra il numero degli educatori/insegnanti e il numero dei bambini è definito in relazione all'età di questi ultimi, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa regionale vigente in materia.

5. Spazi e tempi

- a) Al fine di realizzare un percorso educativo coerente ed integrato dalla nascita sino a sei anni, in riferimento all'art. 3, comma 1, del Decreto Legislativo, all'interno del Polo per l'infanzia sono individuati, ottenuto il parere positivo degli RSPP dei rispettivi segmenti, alcuni spazi interni e/o esterni destinati all'utilizzo comune e flessibile tra tutte le strutture facenti parte del Polo per l'infanzia. La progettazione condivisa tra docenti della scuola dell'infanzia ed educatori ne definisce la modalità e i tempi di utilizzo anche in relazione alla sperimentazione di nuovi ambienti di apprendimento.
- b) I tempi di funzionamento dei servizi coinvolti nel Polo per l'infanzia devono essere programmati, nel rispetto dei contratti collettivi nazionali delle categorie interessate, in modo da assicurare il raccordo professionale degli operatori e garantire la presenza, nei momenti di utilizzo condiviso degli spazi da parte delle bambine e dei bambini, di educatori e docenti nel rispetto del rapporto educatore/docente bambino, come indicato al precedente comma 4, lettera c).
- c) Ogni ulteriore utilizzo degli spazi e dei tempi, oltre l'orario di apertura del Polo, come ad esempio il servizio pre o doposcuola, è gestito a cura dell'ente proprietario dell'immobile e si configura come servizio aggiuntivo non rientrante nelle finalità di cui al presente Protocollo.

Art. 4

(Le funzioni di coordinamento del Sistema di educazione e di istruzione
dalla nascita fino a sei anni)

1. Il Coordinamento Pedagogico Regionale

- a) Finalità e funzioni del Coordinamento Pedagogico Regionale

La Regione Valle d'Aosta promuove forme di coordinamento pedagogico regionale (CPR), quale cabina di regia per organizzare azioni a supporto dei Coordinamenti Pedagogici Territoriali (CPT), come definiti al successivo comma 2), e definire i percorsi formativi che, a livello regionale, favoriscono azioni coordinate di condivisione, approfondimento e miglioramento.

Sono compiti del CPR:

- prevedere il monitoraggio relativo all'applicazione del presente Protocollo e finalizzato al superamento di eventuali criticità individuate;
- supportare, monitorare ed esprimere un parere in relazione alle progettualità dei Poli per l'infanzia;
- sostenere confronti, scambi di esperienze, innovazione e qualificazione del Sistema integrato, in particolare individuando prassi funzionali messe in atto nei territori, con l'intento di definire le modalità migliori di disseminazione sul territorio regionale;
- attivare percorsi di ricerca-azione sui temi cruciali del Sistema integrato con un respiro regionale, anche in collaborazione con l'Università della Valle d'Aosta e/o con altre università;
- definire le tematiche oggetto dei percorsi formativi finanziati con i fondi regionali del Piano nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione, Deliberazione Consiglio dei Ministri del 5 ottobre 2021, affinché, negli anni, tali percorsi si configurino come coerenti, supportivi e proiettati verso obiettivi a lungo termine;
- curare il dialogo e l'interazione con altri soggetti e servizi (sociali, sanitari, ecc.);
- curare eventuali contatti e collaborazioni con altri gruppi di lavoro o Tavoli, istituiti a livello regionale, su aree su cui possono essere attivate virtuose sinergie;
- favorire il contatto con l'Università della Valle d'Aosta, per il supporto accademico necessario, sia affinché la coerenza degli eventi formativi sia supervisionata e accompagnata da apporti scientifici aggiornati sia affinché le ricerche e i monitoraggi siano supportati da metodologie competenti;
- predisporre l'organizzazione di interventi formativi, destinati ai docenti referenti della scuola dell'infanzia e ai coordinatori dei servizi prima infanzia per garantire linee e strategie comuni di intervento;
- valutare il fabbisogno di posti per l'attivazione di specifici corsi universitari per la formazione in entrata dei professionisti dell'educazione dei servizi alla prima infanzia;
- curare costanti confronti con le organizzazioni sindacali di categoria.

b) Costituzione, composizione e funzionamento del Coordinamento Pedagogico Regionale

Il CPR si configura come un gruppo di lavoro interistituzionale a livello regionale. Esso viene istituito, a seguito di decreto a cura della Sovrintendenza agli studi della Valle d'Aosta, con nomina triennale, e si configura come naturale evoluzione dell'esistente Tavolo di lavoro sul Sistema integrato 0-6.

Fanno parte del CPR:

- un rappresentante del Dipartimento Politiche sociali;
- un rappresentante nominato da ogni CPT;
- un rappresentante del Dipartimento Sovrintendenza agli studi;
- un rappresentante della Struttura Programmazione edilizia e logistica scolastica (nella sua funzione di "gestore" dei fondi del Piano nazionale pluriennale);
- un rappresentante del CELVA;
- un rappresentante dell'Università della Valle d'Aosta;

Il CPR è coordinato dal dirigente tecnico, per l'area scuola dell'infanzia e primaria, della Sovrintendenza agli studi.

Il CPR si riunisce almeno tre volte durante ogni anno scolastico/educativo, in linea di massima successivamente agli incontri dei CPT. Ogni ulteriore incontro può essere predisposto e programmato sulla base di necessità contingenti.

Ai componenti del CPR non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza o altra utilità comunque denominata, né rimborsi spese.

2. Il Coordinamento Pedagogico Territoriale

a) Finalità e funzioni del Coordinamento Pedagogico Territoriale

In relazione all'art. 4, comma 1, lettera g) del Decreto Legislativo, il coordinamento pedagogico territoriale (CPT) è uno degli obiettivi strategici del Sistema di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni.

I soggetti sottoscrittori del presente Protocollo, promuovono il coordinamento pedagogico territoriale del Sistema integrato di educazione e istruzione, così come previsto dall'art. 6, comma 1, lettera c) del Decreto Legislativo.

Il CPT promuove, monitora e valuta la qualità delle attività e dei servizi erogati nell'ambito del Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino ai sei anni a livello territoriale, tenuto presente che in Valle d'Aosta la suddivisione territoriale corrisponde alle zone di competenza delle Unités des communes valdôtaines e del Comune di Aosta.

Sono compiti del CPT, con specifico riferimento al proprio territorio di competenza:

- agevolare progettualità coerenti, in accordo con le Linee pedagogiche per il sistema integrato 0-6 (decreto ministeriale 22 novembre 2021, n. 334), gli Orientamenti nazionali per i servizi

educativi per l'infanzia (decreto ministeriale 24 febbraio 2022, n. 43), e le Indicazioni nazionali per il curricolo e del primo ciclo di istruzione 2012 (decreto ministeriale 16 novembre 2012, n.254) e successivi aggiornamenti, insistendo sulla costruzione di percorsi di continuità verticale, con attenzione sia alla costituzione di Poli per l'infanzia sia al raccordo con il primo ciclo di istruzione, nonché percorsi di continuità orizzontale con il territorio;

- elaborare riflessioni pedagogiche centrate sul territorio che cerchino di rappresentare le condizioni di vita e i diritti all'educazione e alla cittadinanza di tutti i bambini e le bambine, anche quelli che non frequentano nessun servizio/scuola, in ciò configurando i servizi e le scuole come luoghi agevolanti la costruzione di consapevoli comunità educanti;
- incentivare la partecipazione delle famiglie e la promozione della cultura dell'infanzia e della genitorialità;
- promuovere lo scambio di esperienze funzionali, sia educative che didattiche, attuate dai servizi educativi e dalle scuole dell'infanzia e favorire la possibile attivazione di centri di documentazione, anche in forma digitalizzata;
- analizzare i bisogni formativi degli operatori dei servizi e delle scuole e promuovere attività di formazione in servizio per tutto il personale del Sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni;
- favorire e sostenere un sistema educativo e scolastico inclusivo, ai fini dell'integrazione dei bambini con disabilità e con bisogni educativi speciali;
- supportare le attività di monitoraggio e valutazione della qualità;
- fornire il proprio contributo tecnico e propositivo per definire le priorità di interventi, anche a livello regionale, da condividere con il CPR.

Il CPT definisce le modalità e la tempistica per il proprio funzionamento; laddove sono costituiti i Poli per l'infanzia, supporta nella definizione della programmazione, dell'organizzazione e della gestione del Polo medesimo, in coerenza con quanto previsto all'art. 3, comma 1 del presente Protocollo.

b) Costituzione, composizione e funzionamento del Coordinamento Pedagogico Territoriale

Il CPT si configura come un gruppo di lavoro interistituzionale a livello territoriale. Esso viene istituito, a seguito di formale atto, dall'ente locale di riferimento, ovvero l'Unité des communes valdôtaines o il Comune di Aosta, ogni 3 anni, entro il mese di dicembre.

Fanno parte del CPT almeno:

- un rappresentante dell'Ente locale del territorio (Unité des communes valdôtaines o Comune di Aosta) cui spetta la convocazione della prima riunione;
- un rappresentante della componente dirigenziale per la scuola dell'infanzia regionale/paritaria;
- un rappresentante della componente docenti per la scuola dell'infanzia regionale/paritaria;

- un rappresentante della componente dei coordinatori pedagogici dei servizi alla prima infanzia;
- un rappresentante della componente degli educatori dei servizi alla prima infanzia.

Possono partecipare alle riunioni, a titolo consultivo, altre figure individuate dal CPT, in base agli argomenti da trattare.

Su base territoriale, è auspicata l'individuazione di stabili figure di referenti pedagogici, eventualmente individuati esternamente agli enti coinvolti, per il tramite di avvisi pubblici, che possano far parte del CPT, supportarne le azioni e favorire il dialogo tra i segmenti 0-3 e 3-6.

Il CPT è coordinato dal rappresentante dell'ente locale.

Il CPT si riunisce almeno tre volte durante ogni anno scolastico: all'avvio o, comunque, entro un mese dalla data di istituzione del gruppo, a metà e a fine anno scolastico. Ogni ulteriore incontro può essere predisposto e programmato in autonomia da ogni CPT.

Ai componenti del CPT non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza o altra utilità comunque denominata, né rimborsi spese.

Art. 5 (Formazione in servizio)

In relazione all'art. 4, comma 1, lettera f) del Decreto Legislativo, la formazione in servizio è uno degli obiettivi strategici del sistema di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni.

La Regione Valle d'Aosta, in relazione all'art. 6, comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo, definisce le linee di intervento per il supporto professionale al personale del Sistema integrato di educazione e di istruzione, per quanto di competenza e in raccordo con il Piano nazionale di formazione di cui alla legge 107/2015 (in Valle d'Aosta, il Piano regionale triennale per la formazione dei docenti, come da specifica delibera adottata ai sensi della legge regionale 3 agosto 2016, n. 18).

Gli Enti Locali, in relazione all'art. 7, comma 1, lettera f) del Decreto Legislativo promuovono iniziative di formazione in servizio per tutto il personale del Sistema integrato di educazione e di istruzione, in raccordo con il Piano nazionale di formazione di cui alla legge 107/2015 (in Valle d'Aosta, il Piano regionale triennale per la formazione dei docenti, come da specifica delibera adottata ai sensi della legge regionale 3 agosto 2016, n. 18).

Per quanto evidenziato ai precedenti capoversi, vengono regolarmente definiti, tramite apposite Delibere di Giunta regionale, opportuni indicatori e priorità per la più ampia suddivisione e diffusione dei fondi derivanti dal Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione, come da Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 5 ottobre 2021.

Per il tramite della supervisione congiunta affidata alla Sovrintendenza agli studi e al Dipartimento Politiche sociali, sentito il CPR, come definito all'art. 4, comma 1, lettera a) del presente Protocollo, vengono definite le modalità e le caratteristiche per la realizzazione delle iniziative di formazione

congiunta, utilizzando la componente regionale dei finanziamenti del Piano di azione nazionale pluriennale di cui sopra.

Art. 6

(Azioni per favorire la diffusione dei contenuti del Protocollo)

I soggetti firmatari del Protocollo intraprenderanno, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, apposite azioni informative per favorire la massima diffusione e condivisione del Protocollo e dei principi in esso contenuti.

Art. 7

(Monitoraggio e valutazione)

I soggetti sottoscrittori individuano il Coordinamento Pedagogico Regionale quale cabina di regia interistituzionale regionale, incaricata di individuare le modalità necessarie per il monitoraggio e la valutazione dell'applicazione del presente Protocollo, come indicato all'art.4, comma 1, lettera a). Tale organismo può avvalersi dell'eventuale collaborazione di esperti.

I soggetti firmatari del presente Protocollo assicurano la massima collaborazione per il superamento delle criticità che dovessero emergere in ragione della sua applicazione.

Art. 8

(Durata)

Il presente protocollo ha una durata triennale a decorrere dall'anno scolastico/educativo 2025/26 per la parte relativa all'art. 4 "Le funzioni di coordinamento del Sistema di educazione e di istruzione dalla nascita fino ai sei anni", e dall'anno scolastico/educativo 2026/2027 per la parte relativa all'art. 3 "I Poli per l'infanzia".

Sono fatti salvi gli eventuali interventi di modifica che si rendessero necessari a causa di nuove disposizioni normative e/o di necessità di adeguamento riscontrate a seguito delle attività di monitoraggio, di cui all'art. 7, e può essere rinnovato con apposito atto di comune accordo tra le parti.

L'Assessore ai Beni e alle attività culturali, al Sistema educativo
e alle Politiche per le relazioni intergenerazionali

Jean-Pierre Guichardaz

Documento sottoscritto digitalmente

Il Presidente del Consiglio Permanente degli Enti Locali

Alex Micheletto

Documento sottoscritto digitalmente